

Zeitschrift: Gioventù e sport : rivista d'educazione sportiva della Scuola federale di ginnastica e sport Macolin

Herausgeber: Scuola federale di ginnastica e sport Macolin

Band: 33 (1976)

Heft: 12

Rubrik: Gioventù + Sport

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. [Siehe Rechtliche Hinweise.](#)

Conditions d'utilisation


L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. [Voir Informations légales.](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. [See Legal notice.](#)

Download PDF: 05.02.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>



GIOVENTÙ + SPORT

La responsabilità civile nell'ambito dell'attività G+S

Luca Borner

La responsabilità civile, nozione di diritto, merita di essere brevemente spiegata in senso generale prima di considerare il tema specifico che ci siamo riproposti.

«Responsabilità civile» è un termine molto usato nel linguaggio giuridico ma che tuttavia non si trova nel Codice delle obbligazioni (CO).

Cosa vuol dire «responsabilità»? possiamo dare risposte diverse a questa domanda a seconda del fatto che le formuliamo dal punto di vista del diritto o della morale. In diritto penale ad esempio «la responsabilità» è una nozione che è pressochè analoga a quella di «capacità di discernimento» ossia a una nozione concernente lo stato mentale dell'individuo.

Un tutt'altro senso invece nel campo del diritto civile; per «responsabilità» si intende un obbligo dato dalla legge di riparare il danno causato ad un terzo; è una nozione non di ordine morale, nè psicologico, nè mentale, e che è nettamente distinta dalla nozione di «colpa».

La responsabilità civile nel senso lato del termine comprende:

- la responsabilità extracontrattuale o responsabilità aquiliana (dal ex Aquilia) sancita dagli art. 41 e seg. CO,
- la responsabilità contrattuale,
- la responsabilità precontrattuale (errore, dolo, culpa in contrahendo).

Interessante è qui unicamente la responsabilità extracontrattuale o aquiliana.

Il fondamento etico della responsabilità extracontrattuale, è dato dal principio fondamentale del diritto che i latini chiamano «neminem laedere» ossia il rispetto dovuto ad ognuno.

Il nostro ordinamento giuridico ha come scopo quello di prevenire i danni e, se tuttavia dovessero prodursi, di assicurare alla parte lesa un giusto indennizzo. Non si tratta di punire l'autore del danno (ciò è compito del diritto penale) ma di ripristinare, per quanto possibile lo «statu quo ante».

Non tutti i danni causati ad altri cadono sotto i disposti degli art. 41 e seg. del CO e comportano di conseguenza un obbligo di risarcimento.

Quali dunque le condizioni perchè si incorra nella responsabilità civile?

L'art. 41 del CO che così dice testualmente

«Chiunque è tenuto a riparare il danno illecitamente cagionato ad altri sia con intenzione, sia per negligenza o imprudenza.

Parimente chiunque è tenuto a riparare il danno che cagiona intenzionalmente ad altri con atti contrari ai buoni costumi.»

richiede un atto illecito e una colpa.

L'art. 41 CO stabilisce il principio della responsabilità ordinaria o soggettiva in quanto presuppone una colpa. Il principio fondato sulla colpa non è tuttavia sufficiente nel nostro contesto sociale; da qui i casi speciali di responsabilità senza colpa o oggettiva.

Perchè si incorra nella responsabilità soggettiva vi sono quattro condizioni che devono realizzarsi

- un atto illecito
- una colpa
- un danno
- un nesso causale fra l'atto illecito e il danno.

L'atto illecito è sia la violazione di un dovere d'ordine generale sancito dalla legge, sia la violazione o la messa in pericolo di un diritto assoluto acquisito di un terzo.

Se, da un lato, l'atto illecito è indipendente dalla volontà dell'autore, la colpa ha invece un carattere soggettivo poiché essa è relativa alla coscienza e alla volontà dell'autore. Possiamo definire la colpa come la violazione della diligenza che si potrebbe pretendere dall'autore. Diverse sono le specie di colpa: il dolo, ad esempio, è la volontà di compiere l'atto illecito; il dolo eventuale, l'autore, senza volere il risultato finale del suo agire, ne prevede l'esito e l'accetta: la negligenza o imprudenza ossia le colpe non intenzionali: la negligenza può essere cosciente, l'autore prevede la conseguenza del suo atto, agisce comunque con la speranza che non succeda niente; la negligenza può essere incosciente e ciò quando l'autore pur dovendolo sapere non prevede il risultato illecito del suo agire. La colpa è valutata per gradi: abbiamo così, a parte l'intenzionalità che è sempre colpa grave, nel campo della negligenza la colpa grave (culpa lata). Così la definisce il Tribunale Federale «commette una colpa grave chiunque violi una regola elementare di prudenza che, nelle medesime circostanze, si sarebbe imposto ogni uomo ragionevole».

La colpa leggera (culpa levis) è precisata dalla dottrina in modo lapalissiano ossia è leggera ogni colpa che non sia grave¹⁾.

Il danno è, come lo definisce il Tribunale Federale o qualche autore come Yung «la differenza fra il valore attuale del patrimonio della parte lesa e il valore superiore che avrebbe se l'atto illecito non si fosse prodotto».

Il danno è quindi una diminuzione di patrimonio che può concretizzarsi sia attraverso una diminuzione dell'attivo (distruzione o perdita di cose) sia un aumento del passivo (debiti da contrarre, fatture da pagare) oppure ancora con il mancato guadagno (la parte lesa è privata di un reddito che avrebbe conseguito se l'atto illecito non fosse stato commesso).

Perchè ci sia responsabilità civile occorre infine che il danno sia la conseguenza dell'atto illecito, è il cosiddetto nesso causale.

Questo nesso causale deve essere adeguato secondo il Tribunale Federale che così lo definisce in numerose sue sentenze «una causa è adeguata se è in grado, secondo il corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita, di produrre l'effetto verificatosi, in modo che lo stesso appaia come conseguenza di questa causa»²⁾.

La responsabilità oggettiva si caratterizza per il fatto che la colpa non costituisce più un elemento essenziale. La

¹⁾ Otfinger Schweizerisches Haftpflichtrecht
²⁾ ad es. RU 93 II p. 89

causa del danno sta nel non rispettare oggettivamente un dovere di diligenza o nello stato anormale di una cosa. È responsabilità oggettiva ad esempio quella del capo famiglia (art. 333 CCS) dell'imprenditore (art. 55 CO) del detentore di animali (art. 56 CO) del proprietario di un edificio o di un'opera (art. 58 CO).

Gli articoli 333 CCS, 55 e 56 CO presuppongono una mancanza di diligenza o di sorveglianza (il capo famiglia risponde degli atti illeciti dei figli minorenni; l'imprenditore risponde per i danni causati dai suoi operai o impiegati) mentre l'art. 58 CO implica un difetto di costruzione o di manutenzione dell'opera.

Riassunti così in breve i concetti giuridici essenziali della responsabilità civile vediamo ora la sua applicazione nel campo sportivo in generale e nelle attività di gioventù e sport in particolare.

Occorre anzitutto premettere che l'attività sportiva, se conforme all'ordine pubblico, è un'attività lecita anche se, nel passato, certi sport violenti (come ad esempio la boxe) furono vietati con la motivazione che essi erano considerati come contrari ai buoni costumi.

L'attività sportiva però sottostà, oltre alle regole che le sono proprie, alle norme del diritto comune, per cui, se ricorrono gli estremi di una responsabilità civile, anche lo sportivo sarà tenuto a risarcire il danno da lui causato nell'ambito della sua attività.

Bisogna allora vedere come devono essere valutati i concetti di diritto civile sopra menzionati nei confronti dello sportivo.

Per quanto riguarda la colpa, abbiamo visto che il diritto civile si riferisce alla diligenza che si può pretendere dall'uomo avveduto ossia dal «bonus pater-familias». In campo sportivo l'attitudine del «pater-familias» mal si concilia con quella dello sportivo. Infatti alla pacatezza, alla saggezza del primo si contrappone l'entusiasmo, l'impulsività e il coraggio del secondo. Si dovrà quindi far capo alla nozione di «sportivo diligente» per poter confrontarla con la colpa nel senso sportivo.

Lo sportivo diligente sarà colui che, nell'ambito dello sport specifico da lui praticato osserverà le norme di organizzazione della manifestazione sportiva (ad esempio luogo, terreno ideale, distanza da adottare nei confronti di spettatori o altri sportivi, ecc.); le regole di gioco e le norme di prudenza ordinarie (ossia ad esempio non eccedere nella brutalità commettendo un atto permesso dal gioco).

Nel campo dello sport l'atto illecito consisterà in quello commesso ignorando quel dovere di prudenza, principio di diritto non scritto, ammesso dalla dottrina e dalla giurisprudenza.

Se tutte le condizioni essenziali saranno realizzate (ossia atto illecito, colpa, danno e nesso causale) lo sportivo incorrerà nella responsabilità civile. La parte lesa potrà essere, a seconda dei casi, uno spettatore (o un terzo qualunque) o l'avversario sportivo.

Per meglio chiarire questi concetti di responsabilità civile scegliamo lo sport che ha forse sollevato i maggiori problemi in questo campo e che si addice anche alla stagione, lo sci.

Molti autori, svizzeri ed esteri, hanno dibattuto o scritto a lungo sul problema della responsabilità dello sciatore tant'è che si può quasi parlare di un «diritto sciistico» che è scaturito dalle varie opere dottrinali.

Come è ben precisato da Louis Dallèves³⁾ in Svizzera la dottrina e la giurisprudenza hanno fondato la responsabilità civile dello sciatore sulla base dell'art. 41 CO. Il Tribunale Federale ha fatto suo questo principio e nella sentenza Bally c. Rosti del 7 gennaio 1956⁴⁾ ha precisato «Chiunque crei uno stato di pericolo per i terzi deve, in virtù di un principio giuridico generalmente ammesso, prendere ogni precauzione idonea a scongiurare un danno». Lo sciatore che perde la padronanza degli sci crea una situazione pericolosa e minaccia la sicurezza degli altri utenti della pista. Egli commette un'imprudenza che è in grado, secondo il corso ordinario delle cose, di produrre

un danno. Così, nel caso accennato sopra, Bally, che scendeva da una pista a slalom e che urtò Rosti fermo al margine fu condannato a pagare il danno subito da quest'ultimo.

Come si arriva, nel campo dello sci, a determinare se l'atteggiamento è da ritenersi illecito e se l'autore è incorso in una colpa o in una negligenza? Occorrerà, come dinanzi detto, esaminare se sono state osservate le regole sportive e di prudenza che si rendevano necessarie nella fattispecie.

Nell'ambito dello sci si terrà conto ad esempio della capacità di padronanza degli sci; padroneggiare gli sci vuol dire adattare il proprio comportamento alla propria capacità tecnica ed essere in grado di evitare un ostacolo normalmente prevedibile con un arresto od una curva.

Si terrà inoltre conto, nell'apprezzamento della colpa, della velocità, del fermarsi in luoghi inadatti o pericolosi, della precedenza dello sciatore a valle rispetto allo sciatore a monte ecc., ecc., ossia di norme che possiamo quasi definire come il codice dello sciatore.

Il giudice, nel valutare la colpa dell'autore del danno, potrà tener conto di un'eventuale concolpa della parte lesa se anche quest'ultima avrà commesso un'imprudenza; l'autore risponderà in questo caso solo in parte del danno causato.

Ed ora vediamo quali norme giuridiche si applicano ai partecipanti all'attività GS.

In votazione popolare svoltasi il 27 settembre 1970 il popolo svizzero accettava un nuovo articolo costituzionale 27 *quinquies* sul promovimento della ginnastica e dello sport.

La competenza di legiferare in questo campo veniva così data alla Confederazione che promulgava la legge federale che promuove la ginnastica e lo sport (del 17 marzo 1972) e la relativa ordinanza del 26 giugno 1972. Il dipartimento militare federale ha inoltre promulgato l'ordinanza concernente Gioventù e Sport del 28 giugno 1972 aggiornata il 13 settembre 1976.

Tutte queste norme si applicano quindi in primo luogo all'attività sportiva svolta nell'ambito di Gioventù e Sport, ed alcune concernono il nostro tema specifico ossia la responsabilità civile.

Ogni partecipante ad un corso GS sia esso il dirigente, il capocorso, il monitore o l'allievo, possono, attraverso un loro comportamento inadeguato, provocare dei danni a terzi o ad altri partecipanti ed incorrere così nella responsabilità civile.

I principi di diritto privato richiamati prima tornano applicabili e sono completati dalle disposizioni speciali in materia contenute nella legge e nelle ordinanze federali.

L'art. 9 della legge dice in particolare

- «1. Le spese per Gioventù e Sport sono assunte dalla Confederazione; i cantoni partecipano finanziariamente. Il Consiglio Federale stabilisce i limiti delle prestazioni federali.
2. Il Consiglio Federale designa le attività di cui è responsabile la Confederazione e i partecipanti assicurati presso l'assicurazione militare.
3. La stipulazione di un'assicurazione sulla responsabilità civile è di spettanza dei Cantoni.
4. ...

L'art. 23 dell'Ordinanza precisa questo disposto di legge statuendo che

cpv. 1) I partecipanti beneficiano delle prestazioni dell'assicurazione militare federale per le attività delle quali l'inizio, la durata e il luogo, siano stati previamente annunciati al servizio competente.

cpv. 4) La Confederazione si assume la responsabilità per le attività intercantionali e federali autorizzate dalla scuola federale di ginnastica e sport. Essa risponde, a titolo di assicurazione per la responsabilità civile, dei danni che i partecipanti causano a terzi. Rimane riservata la legge del 14 marzo 1958 sulla responsabilità.

L'art. 65 dell'Ordinanza del Dipartimento militare federale concernente Gioventù e Sport elenca i soggetti all'assicurazione militare, mentre l'art. 66 dice a quali condizioni la Confederazione può rivalersi nei casi di responsabilità civile. Quest'ultimo articolo è del seguente tenore

³⁾ Louis Dallèves — La responsabilité civile du skieur et des personnes chargées de l'entretien des pistes de ski

⁴⁾ RU 62 II 25

«Se la Confederazione ha pagato indennizzi per dei casi di responsabilità civile che si sono verificati durante le attività di Gioventù e Sport autorizzate dalla Scuola federale, si riserva il diritto di regresso verso il partecipante che ha causato i danni intenzionalmente o per grave negligenza.

Le assicurazioni dei Cantoni assumono la responsabilità per tutte le persone e attività assicurate, menzionate all'art. 65.»

Dalle norme di legge qui riportate si evince che la Confederazione conscia dei problemi che la responsabilità civile pone, si è preoccupata di adottare quelle misure atte a coprire, dal punto di vista finanziario, l'autore responsabile di un atto illecito verso un terzo, commesso nell'ambito di Gioventù e Sport.

L'assicurazione responsabilità civile della Confederazione copre unicamente i corsi intercantionali o quelli organizzati o autorizzati dalla Scuola federale.

Il Cantone Ticino ha per contro stipulato una polizza d'assicurazione responsabilità civile con un montante assicurato di fr. 3 000 000.—.

Questa polizza copre la responsabilità del servizio cantonale «Gioventù e Sport» derivante dalle persone e attività svolte ai sensi dell'art. 65 dell'Ordinanza del Dipartimento Militare Federale.

La copertura si estende parimenti alla responsabilità civile dei partecipanti sia verso i terzi sia tra di loro⁵⁾. Anche per quanto riguarda la polizza di assicurazione cantonale, la Compagnia di assicurazione si riserva il diritto di regresso verso chi ha causato i danni intenzionalmente o per grave negligenza.

Se quindi da un lato, sia il monitore sia il partecipante ad un corso GS sono coperti da un'assicurazione responsabilità civile, d'altro canto il diritto di regresso riservato alla compagnia di assicurazione dovrebbe incitarli alla prudenza o al comportamento corretto nel campo sportivo.

Al monitore e al capo-corso incombono in particolare quei doveri di sorveglianza e di prudenza tali da evitare che i ragazzi posti sotto la loro responsabilità abbiano a trovarsi in situazioni pericolose o possano in qualsiasi modo arrecare danni a se stessi o verso terzi.

Per i monitori in modo speciale o per chiunque si interessi al vasto tema della responsabilità civile che qui è stato brevemente riassunto sono indicati nella bibliografia che segue alcune opere da consultare.

I libri che trattano la responsabilità civile in relazione allo sport sono ottenibili presso la biblioteca della Scuola federale di ginnastica e sport di Macolin.

BIBLIOGRAFIA

Oftinger K. — «Schweizerisches Haftpflichtrecht» 2a, ed. Zurigo 1958/1962.

Richard Frank — «Meine Rechte und Pflichten als Tourenleiter als Reiseleiter als Jugendleiter ... Zugleich ein Handbuch zur Haftbarkeit des Veranstalters» Schulthess Polygraphischer Verlag Zürich 1975.

Jean-Jaques Pache — «La responsabilité civile en matière de sports» thèse Lausanne 1951.

Dominique Delafon — «Ski droit et responsabilité» Grenoble 1970.

W. Rabinovitch — «Les sports de montagne et le droit» Paris 1959.

Peter Kleppe — «Die Haftung bei Skiunfällen in den Alpenländern» München 1967.

H.K. Stiffler — «Die Haftung des Skifahrers» S.J.Z. 1967 p. 197.

Karl Dannegger — «Internationales Privatrecht im Skirecht» ZBJV Band 107 p. 104 — «Ist Art. 237 StrGB auf der Skipiste anwendbar?» ZBJV Band 108, p. 433.

Louis Dallèves — «La responsabilité civile du skieur et des personnes chargées de l'entretien des pistes de ski» JT 1967, p. 322.

⁵⁾ Condizioni particolari aggiuntive della polizza no. 3.507.124 stipulata dal Ct. Ticino

Un passo innanzi

Redio Regolatti

La legge d'applicazione per il promuovimento dello sport nel nostro Cantone, discussa e approvata tempo fa dal Gran Consiglio (rel. on. Giudici) ed entrata in vigore recentemente, viene a completare e a rendere effettivo un settore che già in precedenza, pur con carenze e limitazioni varie, aveva contribuito non poco all'inserimento dello sport nella nostra attività quotidiana. È indubbiamente un passo in avanti verso quel processo di socializzazione sportiva che già altri Stati avevano politicamente considerato in termini di assoluta priorità.

In nome dello sport ci si è svegliati insomma anche da noi: occorre però obiettivamente riconoscere che il nostro risveglio viene ad aggiungersi a quello più tempestivo e pronto di altri Paesi, che in questo campo si trovano abbondantemente all'avanguardia ormai da decenni. La necessità e l'impegno assunto di offrire a tutti («ragazzi in età scolastica, giovani, adulti e anziani, sani e affetti da malattie») una struttura e un'attività adeguate a quelle che sono le reali esigenze di noi tutti e del nostro tempo, è un fatto che deve essere doverosamente sottolineato, così come degno di nota è l'impegno che il Cantone ufficialmente si assume di promuovere e coordinare l'educazione sportiva anche per i debili fisici e mentali (art. 5). Poco importa se nel settore non agonistico arrischiamo di chiudere, in compagnia di altri, il gruppo dei paesi europei. L'importante è avviarcisi su questa strada attraverso un'opera di indispensabile aggiornamento e umilmente convincerci che in questo campo si doveva già a suo tempo fare molto di più e in modo più razionale e coordinato. Oggi lo Stato si impegna a collocare tutta l'attività sportiva entro un ambito normativo ben definito, e la constatazione è motivo di serio impegno a proseguire su un cammino che

finora abbiamo percorso con estrema prudenza e condannabile parsimonia. Intendiamoci: non è che da noi si facesse soltanto poco e male. Diciamo più semplicemente che la nostra mentalità era ancorata a principi, regolamenti e leggi che avevano ormai fatto il loro tempo da lunga pezza. Ci si era convinti — ammesso che la convinzione fosse frutto di reale preoccupazione e di coscienziosa riflessione — che quel poco che si faceva per lo sport fosse più che sufficiente a ottemperare a quelle precise disposizioni che per finire dipendevano fino a poco fa da un'autorità militare che con lo sport poco o nulla aveva da spartire. Lo stesso Ufficio dell'Istruzione Preparatoria, per toccare un tasto concreto, ha infatti subito una necessaria trasformazione prima nel nome e poi nella sostanza solo recentemente. Il fatto che fosse per tradizione ancorato al Dip. Militare Fed. e di riflesso a quello cantonale e non al settore che più degli altri è preposto all'educazione e alla formazione dei giovani, è chiaramente indicativo di un modo di concepire lo sport che per forza di cose doveva essere modificato. Anche il relatore, nella presentazione del messaggio afferma in termini eufemistici che: «È da considerare come positivo l'abbandono della concezione dello sport inteso essenzialmente come preparazione al servizio militare, ...». Direi proprio che quel «considerare come positivo» debba in effetti tradursi con procedura d'urgenza in un «considerare indispensabile», o addirittura «obbligatorio», che meglio si addice a mio parere a quella che è l'attuale funzione e posizione dello sport nell'ambito del nostro Stato.


La legge considera l'attività sportiva come bisogno sociale. È premessa e affermazione indispensabile per capire quali sono gli intendimenti che si vorranno gradualmente appli-

care e raggiungere. Fino a poco tempo fa il Cantone aveva assunto un impegno di formazione sportiva quasi esclusivamente nell'ambito scolastico, lasciando alle numerose società e all'IP il compito di completare e possibilmente aggiornare quel tanto o quel poco che si faceva nelle scuole. Oggi la musica cambia e il discorso tocca praticamente tutte le categorie sociali, con giusto riferimento anche al settore femminile. La nuova legge affida infatti all'autorità politica un impegno che non è sicuramente da poco. Strutturati come sono, all'interno del DPE, con l'aggiunta di una Commissione e di un Servizio cantonali dell'educazione fisica e dello sport, voluti dalla legge stessa (art. 9 e 10), la ginnastica e lo sport trarranno senza dubbio grossi benefici. Certo che i primi passi saranno ancora cauti e incerti. Si eredita infatti un modo di valutare le discipline sportive che era abbondantemente lasciato al caso e fors'anche all'improvvisazione. Un occhio alle strutture e agli impianti (palestre, piscine, centri sportivi, ecc.) è sufficiente a convincerci che oggi, pur con i progressi registrati, siamo ancora ben lontani da quanto altri cantoni, senza scomodarci all'estero, già vantano da lungo tempo. Siamo e soprattutto eravamo in fondo un paese in via di sviluppo, dove anche il pressapochismo didattico ancora soffocava quel bisogno di portare lo sport e il suo insegnamento verso mete più dignitose. Costatazioni amare e severe fin che si vuole, ma necessarie a convincerci che proprio in questo campo si era fatto molto poco. E mi dispenso dall'analizzare più compiutamente i singoli settori.

In questi anni (la legge viene qui a confermare una realtà in fase di realizzazione) assistiamo invece a un preciso rinnovamento e a una indispensabile recupero di tutto questo mondo sportivo. Siamo ancora lontani dall'optimum: parecchio resta ancora da fare, soprattutto nel campo delle attrezzature. La necessità di concedere a tutti la possibilità di praticare uno sport secondo le proprie inclinazioni e i legittimi desideri e con l'assistenza-guida di una struttura completa ed efficace diventa diritto sacrosanto, per il quale credo sia giusto spendere due parole di commento. Ma è chiaro a questo momento che non ci si dovrà muovere esclusivamente in funzione di un risultato. Da queste parti e secondo i principi che sorreggono la nostra concezione dello sport, i soldi dello Stato non dovranno servire a conquistare medaglie o a celebrare primati: dovranno essere utilizzati innanzitutto per migliorare la condizione fisica di base di tutti i nostri giovani e per offrir loro quelle possibilità d'attività che un Paese come il nostro deve pur essere in grado di assicurare.

È probabile che così facendo toglieremo qualche ora di ginnastica correttiva dalle spalle dei nostri allievi, e può anche darsi, anzi è praticamente scontato, che si arrivi alla pratica agonistica. Che è figlia naturale di un'altrettanto naturale disposizione di tutti noi verso qualsiasi sport. Ma mettiamoci il cuore in pace per quel che concerne imprese clamorose. La nostra vocazione attualmente non è in funzione di un risultato sensazionale o di un alloro olimpico. Benchè lo sport abbia assunto in parecchi paesi un ruolo preminente, di chiaro stampo agonistico, la nostra mentalità si esprime fortunatamente su livelli molto meno esasperati. E non è il caso di ramaricarsene. Il nostro modo di vivere ci porta a intendere lo sport in termini ancora abbastanza genuini. Accanto a un professionismo molto parziale e sui generis vive un dilettantismo vario, diverso per natura e meriti, magari estroso, soggetto agli imprevisti, all'euforia del momento, al gusto e alla scelta di ognuno di noi. È lo sport di casa nostra, semplice e privo di grosse ambizioni, inserito in un ambiente che non abbisogna nè di divi nè di eroi e che si esprime malgrado tutto in un'atmosfera di tranquillo benessere.

Ora questo sport trova una sua più ampia collocazione a livello federale e cantonale. La legge ce lo propone in termini esaurienti e completi, adatto alle possibilità e ai desideri di tutti, anche di quelle categorie (vedi scuole professionali e corsi per apprendisti, art. 2) che stranamente finora erano rimaste escluse. Facciamo allora in modo che questo sport possa veramente diventare un elemento portante della nostra struttura sociale. La volontà di assicurare a tutti il diritto alla pratica sportiva è un grosso passo innanzi su quella strada che altri paesi e con intendimenti anche probabilmente molto diversi dai nostri stanno percorrendo in modo spedito. Farsi rimorchiare in attesa di un pronto risveglio è fatto ancora accettabile: perderci nell'indifferenza quasi assoluta perchè incapaci di intendere e di volere sarebbe stato errore imperdonabile.




INFORMAZIONI

Monitori disponibili ?

L'inizio della stagione sciistica è imminente. Le società, gli sci club, i gruppi, ecc. già si sono preoccupati di avere a disposizione dei monitori qualificati per poter organizzare regolarmente i corsi G+S.

Esistono però, purtroppo, degli enti che, per un motivo o per un altro, non possono far capo a monitori o monitrici in possesso del richiesto brevetto.

È appunto nell'intento di favorire queste società prive di monitori responsabili che l'Ufficio cantonale Gioventù + Sport invita tutti coloro che non sono occupati durante il periodo invernale ma che possono mettersi a disposizione, ad annunciarsi presso lo stesso Ufficio G+S. Si potrà in tal modo favorire quelle società che si trovassero in difficoltà.



Ecco la nuova generazione REBELL

Prezzo d'introduzione per monitori «G+S»

Sci corto Rocky
(invece di fr. 348.— e fr. 395.—)

Rebell-Racing
(invece di fr. 420.—)

soltanto fr. 250.—

Rebell-Racing S
(invece di fr. 485.—)

soltanto fr. 315.—

Presentare copia della tessera di monitore G+S

La tessera del Fans-Club permette ulteriori vantaggi su tutti gli articoli per sciatori

Chiedete senza impegno documentazione RFC, prospetti e listino prezzi



REBELL

Skifabrik REBELL CH-3645 Thun-Gwatt
C.F.L. Lohnerstr 24 Tel 033 36 59 59/36 55 55